



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

ORDINANZA N. 28

Del 08/06/2020

ORDINANZA DI DIVIETO DI USO IRRIGUO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Considerato che negli ultimi anni, durante la stagione estiva, si è verificato un notevole incremento dei consumi di acqua potabile, dovuto in particolare all'utilizzo della risorsa idrica per l'innaffiamento di orti e giardini;

Rilevato che l'acqua potabile è un bene prezioso e limitato e che deve prima di tutto soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

Considerato che la scarsità di acqua disponibile per uso domestico e per gli edifici in genere, che a volte si riscontra durante le ore diurne del periodo estivo, è da attribuirsi anche all'uso improprio di acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini o per il riempimento di piscine private o vasche;

Vista la nota pervenuta da parte di ACEA ATO2 SpA, prot. 12358 del 18/05/2020, con la quale si richiede l'emissione di provvedimento di divieto di utilizzo dell'acqua potabile per usi impropri (innaffiamento di orti e giardini, riempimento di piscine private, ecc.);

Visto che sussistono le motivazioni per l'adozione di provvedimento di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e la eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;

Ritenuto di dover impedire utilizzi impropri delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione;

Considerata pertanto la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici e potabili;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate,

- 1) **Il divieto** di utilizzo dell'acqua potabile della condotta idrica per inaffiamento di orti, giardini, terreni in genere e per il lavaggio di autoveicoli;
- 2) **Il divieto** di utilizzo dell'acqua della condotta idrica per il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica quale piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico-alberghiere o agrituristiche o ricettive
- 3) **L'utilizzo** della fornitura idrica unicamente per scopi potabili e fini igienico-sanitari

AVVERTE

- Che la violazione al disposto dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, verrà sanzionata con l'applicazione della sanzione pecuniaria da €25,00 ad €500,00 (P.M.R. €50,00)
- Che tale sanzione verrà raddoppiata in caso di recidiva

DISPONE

Che alla presente ordinanza, oltre alla pubblicazione, sia data ampia diffusione mediante affissione di manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale di questo comune.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio – sezione di Roma

, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il SINDACO
Dott. Luigi Galieti
